

Il Presidente

*Carriero*  
*avv.*

Prot. n° 9


Bari, 26 FEB 1973

Onorevole Presidente,

Le trasmetto relazione e disegno di legge riguardante "Contributi agli Enti Locali per le aziende speciali di trasporto" approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione in sede referente e provvisto di parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione.

Mi è gradita l'occasione per inviar-  
Le cordiali saluti

*Enzo Sorice*  
(avv. Enzo Sorice)



On. Prof. Beniamino Finocchiaro  
Presidente del Consiglio Regionale  
SEDE

*di Sorice*

CONSIGLIO REGIONALE	
ARRIVO	
26 FEB. 1973	
Cal. VI	Classe I Fasc. I
Prot. N.	669

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI  
URBANISTICA E VIABILITÀ

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI

relatore: Avv. ENZO SORICE

oooooooo

Onorevole Presidente, Colleghi

il disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione di questa Assemblea recepisce nello ordinamento regionale una normativa statale di estrema importanza per gli investimenti delle Aziende municipalizzate di trasporto, che hanno necessità di rinnovare o completare l'acquisto di materiale mobile, attrezzature fisse o mobili, nonché immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

Per tali finalità nel bilancio per l'esercizio finanziario 1972 esiste apposito stanziamento nel capitolo 326, per cui sarebbe stato possibile provvedere mediante appositi provvedimenti amministrativi alla erogazione di detti fondi, soltanto però per gli investimenti già avvenuti.

Peraltro in considerazione del fatto che l'interesse della Regione è quello non solo di finanziare ma anche di promuovere simili investimenti sollecitando nel contempo un maggiore interesse degli Enti locali per le vitali esigenze dei trasporti, è scaturita la necessità da parte della Giunta Regionale di modificare con il presente disegno di legge Regionale la normativa statale.

Infatti all'art.1 del presente disegno di legge onde evitare che i fondi stanziati in bilancio non restino inutilizzati si precisa che i contributi in questione possono essere erogati anche per le spese non ancora effettuate, purché queste vengano realizzate entro il 31 dicembre 1973.

Inoltre sempre all'art.1 la Commissione con la sola astensione del Consigliere Alemanno (M.S.I.) ha ritenuto opportuno ritenere prioritario, in sede di erogazione di contributi, le richieste delle Aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per gli operai e gli studenti proprio per indurre e sollecitare le Aziende verso un tale tipo di politica dei trasporti.

L'art.2 poi stabilisce che le altre modalità per la assegnazione dei contributi saranno determinate con deliberazione della Giunta Regionale.

Infine l'art.3 e l'art.4 si occupano della copertura finanziaria che come è stato precisato è assicurata dall'apposito capitolo di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE SUI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI

rt.1 : A decorrere dal 1° aprile 1972 e fino al 31 dicembre 1973 viene concesso alle aziende speciali di cui al T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n.2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli enti locali, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

In sede di erogazione dei contributi saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la Giunta Regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti, anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l'erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.

Art.2 : Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, avendo presenti i criteri di cui all'art.1 della presente legge nonché i limiti di spesa di cui al successivo art.3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art.3 : Per la concessione del contributo di cui all'art.1 è autorizzata la spesa di lire 222.750.000 per l'esercizio 1972 e di lire 300 milioni per l'esercizio 1973. Le somme non impegnate nello esercizio finanziario 1972 potranno essere impegnate nel successivo esercizio finanziario.



Art. 4 : All'onere di £.222.750.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante l'utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 326 del bilancio di previsione per il 1972.

Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con l'iscrizione di analogo capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZA  
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE

Bari, 23 febbraio 1973

Onorevole Presidente,

Le comunico che in data odierna, la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio sui sottoelencati disegni di legge di iniziativa Regionale:

- 1) Disegno di legge Regionale "Adeguamento della legge 12.3.1968, n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica"
- 2) Disegno di legge Regionale "Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico"
- 3) Disegno di legge Regionale "Provvidenze per gli impianti sportivi e per le attività dilettantistiche"
- 4) Disegno di legge "Interventi Regionali nei Trasporti"
- 5) Disegno di legge "Contributi agli Enti locali"

In assenza di una legge e di un regolamento di contabilità regionale è necessario fare riferimento alla relativa normativa statale.

Ai sensi di detta normativa le spese devono essere impegnate a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio entro e non oltre la data di chiusura dell'esercizio finanziario.

Nel caso delle Leggi sottoposte oggi al parere della Commissione, esse, per trovare la copertura finanziaria, dovevano essere approvate di norma entro il 31 dicembre scorso perchè finanziate con

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZA  
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE

capitoli del bilancio 1972.

Pertanto, alla luce della normativa statale in vigore, tutti i disegni di legge sottoposti a parere sarebbero illegittimi nella parte finanziaria.

Risulta però che presso la 1<sup>a</sup> Commissione della Camera dei Deputati, è all'esame un disegno di legge di iniziativa del Governo tendente a prorogare fino al 31 dicembre 1973 l'esercizio del Bilancio 1972 delle Regioni a Statuto Ordinario e ciò in deroga della citata normativa statale generale.

Il disegno di legge sarebbe stato predisposto proprio per porre rimedio ad una situazione che di fatto impedirebbe alle Regioni la utilizzazione delle somme stanziare nei Bilanci 1972.

Pertanto, i pareri favorevoli espressi dalla 1<sup>a</sup> Commissione sono da ritenersi subordinati alla approvazione da parte del Parlamento del citato disegno di legge di iniziativa del Governo.

Distinti saluti

(Avv. Giovanni Margiotta)

